

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001549	10/08/2022

OGGETTO: Presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 2230/2019 della Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002697 DEL 04/08/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 3 (tre) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 17 (diciassette) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 05/08/2022 12:51 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 08/08/2022 17:02 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 10/08/2022 13:51 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 09/08/2022 11:49 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **10/08/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 10/08/2022 13:51
 Filomena BAVARO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Presenza d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 2230/2019 della Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue.

Premesso che

- il dipendente (come identificato nell'allegato File privacy non soggetto a pubblicazione), ha promosso ricorso rubricato al R.G. n. 13771/2011 dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro chiedendo di dichiarare la illegittimità dei contratti stipulati con la ASL Ba con decorrenza dal 16/09/10, nonché le successive proroghe; che tra il ricorrente e la Asl Ba è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della costituzione; di condannare la Asl Ba a corrispondere all'istante le differenze retributive tra le somme percepite nel corso del rapporto e quanto effettivamente spettante in relazione alla qualifica di “Collaboratore amministrativo professionale” corrispondente alle mansioni concretamente prestate, nonché al versamento dei contributi previdenziali/assistenziali; di ordinare alla ASL Ba di reintegrare immediatamente l'istante nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno in favore dell'istante e comunque in misura corrispondente a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ovvero a quel numero di mensilità che sarà ritenuto più giusto ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. n° 183/2010; in via meramente subordinata di dichiarare che tra le parti è intercorsa una illegittima successione di rapporti di lavoro a termine di natura subordinata sin dalla data di costituzione e di condannare la Asl Ba al risarcimento del danno in favore dell'istante nella misura corrispondente all'importo di sessantacinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero a quella misura che sarà ritenuta più giusta e legittima comunque superiore a venti mensilità, oltre interessi e rivalutazione;
- con sentenza n° 30/2018 del 10/01/2018 il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda promossa del dipendente ha accolto parzialmente il ricorso e per effetto: 1) dichiara la illegittimità dei contratti di collaborazione stipulati tra le parti con decorrenza dal 16/10/2010 successivamente prorogati; dichiara che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dal 16/10/2010 nullo per il mancato espletamento di un concorso pubblico; 2) condanna la Asl resistente alla corresponsione in favore delle ricorrenti delle differenze retributive tra le somme percepite nel corso del rapporto e gli importi spettanti in relazione alle mansioni concretamente svolte di “collaboratore amministrativo professionale” in applicazione della categoria “D” del CCNL Comparto Sanità con riferimento al periodo dal 16/10/10 al 01/08/11, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994, dal giorno della maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali nei confronti dell'INPS; 3) condanna l'Asl Ba al pagamento nei confronti del ricorrente di una somma pari ad €. 300,00 per ogni mese, decorrente a far tempo dalla data di costituzione in mora della ASL Ba (ossia dal 10/01/11) sino alla data di assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro pubblico e/o privato o in caso non vi sia stata assunzione, sino alla data della

presente sentenza, oltre agli interessi legali sulle singole somme annualmente rivalutate secondo gli indici Istat a far tempo dal 10/11/2011 sino all'effettivo soddisfo;

- con ricorso rubricato al R.G. 546/2018 la ASL Ba interponeva appello alla sentenza n° 30/2018, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda attorea fosse disattesa, sia sotto il profilo della natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi, e di conseguenza sul riconoscimento della retribuzione prevista dal CCNL per il "collaboratore amministrativo professionale", sia in relazione alla domanda risarcitoria;

Preso atto che con sentenza n° 2230/2019 del 29/10/2020 la Corte d'Appello di Bari – sezione Lavoro ha accolto l'appello proposto dalla ASL Ba e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n° 30/2018 condanna la ASL Ba a corrispondere alla dipendente, a titolo risarcitorio, sei mensilità della retribuzione alla stessa spettante come "collaboratore amministrativo professionale" cat. "D" del CCNL Comparto Sanità; conferma nel resto l'impugnata sentenza;

Vista la nota del 20/05/2022, prot. n. 34650/2022, con la quale la Struttura Burocratico Legale della ASL, ha comunicato l'esecuzione della stessa;

Dato atto che, in virtù di quanto disposto con la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, con il D. M. 1° settembre 1998, n. 352 e con circolare 23 dicembre 1998, n. 83 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in materia di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche, nelle ipotesi di sentenze che riconoscano entrambi gli istituti (interessi legali e rivalutazione monetaria) sono dovute, dalla parte soccombente, le maggiori somme tra gli interessi legali e le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria;

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della predetta Sentenza n° 2230/2019 del 29/10/2020 la Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro e di corrispondere al dipendente, la somma di €. 9.908,65 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 03/12/2007 al 15/09/2010, €. 945,88 per interessi sulle differenze retributive; €. 11.129,76 a titolo di risarcimento del danno per mancata conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ed €. 104,39 per interessi sul risarcimento del danno, per un totale complessivo di €. 22.088,67=, allo scopo di evitare gli ulteriori aggravii di costi che deriverebbero all'Amministrazione nell'ipotesi che la controparte proceda con l'esecuzione forzata del titolo giudiziale, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora, per qualsiasi motivo, risultassero non dovute;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato:

- a) di prendere atto della Sentenza n° 2230/2019 del 29/10/2020 la Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro del 17/05/2022;
- b) di dare esecuzione alla Sentenza suddetta, mediante la corresponsione al dipendente dell'importo di €. 9.908,65 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 03/12/2007

al 15/09/2010, €. 945,88 per interessi sulle differenze retributive; €. 11.129,76 a titolo di risarcimento del danno per mancata conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ed €. 104,39 per interessi sul risarcimento del danno, per un totale complessivo di €. 22.088,67=;

- c) di dare atto che il costo complessivo del presente provvedimento pari a **€. 25.645,88** (di cui €. 21.038,41 per sorte capitale, €. 2.113,49 per interessi, €. 1.050,27 per oneri c/ente, €. 842,24 per IRAP) è così rilevato in contabilità generale:
- conto 230.120.00110 “Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi” per complessivi €. 15.000,00, su cui la SBL ha provveduto ad effettuare il relativo accantonamento, in sede di chiusura del bilancio dell’esercizio finanziario relativo all’anno 2019;
 - conto 733.105.00050 “Altri oneri di gestione” la somma restante di quanto accantonato pari ad €. 10.645,88;
- d) di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale;
- e) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell’Area Gestione Risorse Umane:
- alla dipendente per il tramite dell’avv. G. S.;
 - all’ufficio trattamento economico e all’ufficio pensioni;
 - alla Struttura Legale e alla GRF per gli adempimenti di propria competenza.

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000110 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2019	15.000,00
73310500050 - Altri oneri di gestione	2019	10.645,88

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220002697 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001549 DEL 10/08/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Boccuzzi Giuseppe	 Firmato digitalmente il 04/08/2022 15:19
Responsabile UOS/UOSD	Veronico Letizia	 Firmato digitalmente il 04/08/2022 16:34
Direttore/Responsabile di Struttura	Minervini Rodolfo	 Firmato digitalmente il 05/08/2022 10:17